

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 821}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANTELLA, NAPOLI, TASSONE, LAMANNA, RIGA GRAZIA, LAMORTE, PUCCI, VERNOLA, GIULIARI, MAZZOLA, AMBROGIO

Presentata il 24 novembre 1976

Ammissione degli studenti della Libera università di Catanzaro nelle università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione venutasi a creare per circa 1.000 studenti che hanno frequentato negli anni accademici dal 1972-73 al 1975-76 i corsi delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di magistero, funzionanti in via di fatto, presso la Libera università di Catanzaro, è di particolare gravità e richiede un provvedimento eccezionale del Parlamento.

Tale provvedimento si impone sia perché l'università, non avendo ottenuto il riconoscimento giuridico da parte dello Stato, per come era stato anticipato dai promotori, ha cessato la sua attività, sia perché occorre sanare le situazioni individuali degli studenti che hanno frequentato i corsi.

La Libera università di Catanzaro ha iniziato la sua attività nel 1972 a seguito della costituzione di un consorzio formato fra la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Associazione pro-

vinciale industriali, l'Unione provinciale commercianti, la Federazione provinciale coltivatori diretti, il Circolo culturale unione e il collegio notarile dei distretti riuniti di Catanzaro e Crotone.

Gli studenti iscritti ai corsi sin dal primo anno di attività dell'università hanno raggiunto il numero di 500 e si sono raddoppiati negli anni successivi.

La cessazione dei corsi, in dipendenza appunto del mancato riconoscimento giuridico, ha determinato una grave situazione per gli studenti che li hanno frequentati e gravi ripercussioni nelle famiglie dei medesimi.

Occorre, pertanto, un provvedimento di sanatoria che consenta agli studenti di cui sopra, sui quali non si può fare ricadere la responsabilità dell'attuale situazione, di essere inseriti ed avere accesso alle università statali per il completamento del corso di studi intrapreso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli studenti i quali siano stati regolarmente iscritti negli anni accademici dal 1972-73 al 1975-76 presso l'Università che, in via di fatto, è stata in funzione in tali anni nella città di Catanzaro, sono ammessi ad iscriversi, con decorrenza dall'anno accademico 1976-77, presso le facoltà statali e riconosciute dallo Stato di giurisprudenza, scienze politiche e magistero, nell'anno di corso immediatamente successivo a quello o a quelli per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi di detta Università, secondo la tabella A, allegata alla presente legge.

In nessun caso è consentita soluzione di continuità negli anni di iscrizione qualunque sia il numero degli esami superati.

ART. 2.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati nella Libera Università di Catanzaro, purché essi superino una prova di esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente quello per il quale ottengono l'iscrizione nelle università statali e riconosciute.

ART. 3.

Gli studenti che si trovano nelle condizioni indicate nel precedente articolo 1 potranno avanzare domanda di iscrizione, corredata della necessaria documentazione, all'Università statale da loro prescelta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A

ESAMI DA SUPERARE

Anno di iscrizione	Giurisprudenza	Scienze politiche	Magistero
2° anno	3	3	3
3° anno	7	7	6
4° anno	11	11	9
1° fuori corso	13	13	12